REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 491 DEL 28/11/2014

Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro ex art. 59, comma 4 del D.lgs. 163/2006, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per il Servizio di Protezione Civile - Lotto 1 - CIG 5434803D4D – diniego di aggiudicazione definitiva

Il Direttore del Servizio

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 1 del 09.01.2014 con la quale il Dott. Antonio Casula è stato nominato Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale dell'Ente;

VISTA la L.R. 9 giugno 1999, n. 24 e s.m.i., di istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Sardegna;

VISTA la Delibera del C.d.A. n. 62 del 21.05.2013, resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/41 del 17.06.2013, che approva il bilancio di previsione 2013/2015;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e relativo regolamento di attuazione R.D. R.D. 23 maggio 1924, n. 827 concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 che disciplina i contratti pubblici e il relativo Regolamento di attuazione DPR n. 207/2010;

VISTA la L.R. 07.08.2007 n. 5, "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art 3 della su indicata Legge Regionale del 9 giugno 1999, n. 24 di istituzione dell'Ente, nella parte in cui attribuisce allo stesso il compito di concorrere con

l'apporto del proprio personale e dei propri mezzi alle campagne antincendio e a tutti gli altri interventi di protezione civile;

CONSIDERATO che per lo svolgimento dei suddetti compiti il D. Lgs. n. 81/2008 pone l'obbligo per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

VISTA la determinazione a contrarre n. 219 del 25.11.2013 con la quale veniva indetta la procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro ex art. 59, comma 4 del D.lgs. 163/2006, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per il servizio di protezione civile articolata in due lotti di cui il primo era relativo alla fornitura di tute ad alta visibilità per un importo stimato messo a base dell'appalto pari a euro 167.606,56 oltre IVA di legge;

VISTI i verbali delle sedute della commissione tecnica;

VISTO il verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 9 settembre 2014 iscritto al n° di repertorio 517/2014;

PRESO ATTO che al termine della valutazione tecnica delle offerte la graduatoria è risultata la seguente:

RAP srl	punti 75
DPI sas	punti 48,67
KAAMA srl	punti 23,6
Italfor srl	punti 32,6

PRESO ATTO che all'apertura delle offerte economiche sono stati riscontrati i seguenti ribassi sulla base di gara:

RAP srl	0.5707
DPI sas	31,37
KAAMA srl	60,282
Italfor srl	37,353

Da cui è derivata la seguente graduatoria relativa al criterio prezzo

KAAMA srl	punti 25
Italfor srl	punti 15,49
DPI sas	punti 13,001
RAP srl	punti 0,237

PRESO ATTO inoltre che la graduatoria complessiva è risultata la seguente:

RAP srl	punti 75,237
DPI sas	punti 61,680
KAAMA srl	punti 48,600
Italfor srl	punti 39,091

RILEVATO che il ribasso proposto dall'operatore RAP è stato piuttosto contenuto percentualmente rispetto alla base d'asta ed invece significativamente distante da tutte le altre offerte, e che, nondimeno e per effetto della premialità accordata sotto il profilo tecnico (anche in ragione di caratteristiche di pregio pur non essenziali per la partecipazione) mediante il criterio c.d. del confronto a coppie, detta offerta risulta prima della graduatoria con l'effetto che l'aggiudicazione comporterebbe una spesa che, pur contenuta nei limiti originariamente previsti per la gara, lo stesso suo svolgimento, e gli approfondimenti che ha suscitato, rivelano e denunciano antieconomica per il soddisfo delle necessità operative e tecniche dell'amministrazione, in disparte il valore intrinseco del prodotto offerto dalla RAP le cui qualità dichiarate sono però ultronee ai requisiti richiesti;

RITENUTO quindi opportuno procedere ad una verifica approfondita della correttezza ed opportunità degli atti di gara e specie della economicità dello stesso bando e della base d'asta come correlata ai beni da acquisire;

VISTA la nota prot. n. 12271 del 07/10/2014 con cui veniva nominato a tal fine un gruppo di lavoro a supporto del sottoscritto Direttore del Servizio e Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la relazione prot.13127 del 23/10/2014 del gruppo di lavoro che, nel proprio compito, si è continuamente confrontato col sottoscritto nonché col personale del Servizio Bilancio e Appalti e del Servizio Affari Legali e Generali;

CONSIDERATO che, come risulta anche dalla succitata relazione del gruppo di lavoro, la accentuata premialità per l'offerta RAP, come scaturita dalle valutazioni della Commissione, deriva per gran parte dal punteggio accordato in ragione di caratteristica protettiva invero non certificata dalla congrua documentazione necessaria e comunque relativa a protezione non prevista tra i requisiti di partecipazione, quindi, sostanzialmente, non ritenuta a monte necessaria alle esigenze dell'amministrazione;

CONSIDERATO che, a prescindere dalle vicende interne alla gara, il suo svolgimento ha rivelato, e suscitato approfondimenti che hanno confermato, la possibilità di mercato per l'acquisizione dei beni che necessitano all'amministrazione, come le necessitano, a fronte di corrispettivo considerevolmente inferiore a quello posto a base d'asta e su cui gli operatori hanno formulato ribasso;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, va dato atto che l'importo posto a base di gara è stato senz'altro sovrastimato, avendo dato margine di partecipazione, e primazia per via anche del metodo di confronto delle offerte tecniche e del rapporto di peso percentuale tra offerta tecnica ed economica, ad una offerta notevolmente più onerosa ed il cui maggiore onere, pur intrinsecamente relativo a caratteristiche sue proprie, non risulterebbe giustificato a fronte di quelle che invece sono, come richieste in gara con la specifica dei beni da acquisire e le loro caratteristiche minime, le esigenze dell'Ente;

CONSIDERATO per quanto sopra espresso, che esistono ragioni di pubblico interesse, legate anzitutto alla economicità, per non procedere alla aggiudicazione;

DETERMINA

Art.1) Di non procedere alla aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, legate anzitutto alla economicità, avendo rilevato che, per le esigenze di questa Amministrazione, i cui tratti fondamentali ed inderogabili sono espressi nel capitolato speciale e prestazionale, il mercato offre prodotti adeguati a prezzi notevolmente inferiori, che si quantificano approssimativamente nei due terzi, dell'importo posto a base di gara, il quale risulta pertanto sovrastimato.

La presente Determinazione è trasmessa al Presidente dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 8 della L.R. n. 31/98.

Il Direttore del Servizio
Antonio Casula

alma